

Rev.	Stampa	Descrizione	Redazione	Aggiornamento	Approvazione
4	maggio '22	Modello Organizzativo L.231/2001	P. Salvini	Anno 2021	CdA 19.07.2021



Associazione Loïc Francis-Lee

Modello Organizzativo e Gestionale (MOG)

*(Modello di organizzazione, gestione e controllo
previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Aggiornato al 2021)*

INDICE

INTRODUZIONE

1. Scopo e Campo di applicazione
2. Quadro Normativo
3. Il modello di organizzazione e gestione della Associazione Loic Francis-Lee
4. Redazione del Modello
5. Il modello Organizzativo

PARTE GENERALE

Composizione del modello organizzativo:

1. Definizione organigramma aziendale e dei compiti
2. Procedure Manuali ed Informatiche
3. Sistema incentivante
4. Gadget e Omaggi
5. Convegni e Congressi
6. Sito Internet
7. Sistema delle deleghe
8. Controllo di gestione e flussi finanziari
9. Codice etico
10. Codice di Comportamento
11. Organismo di Vigilanza
12. Sistema Disciplinare
13. Comunicazione e formazione al personale

PARTE SPECIALE

1. Passi operativi
2. I Reati previsti dalla Legge 231
3. Individuazione dei processi a rischio
4. Analisi dei rischi
5. Valutazione del Sistema di Controllo interno
6. Analisi comparativa e piani di miglioramento
7. Valutazione del Rischio
 - Processi sensibili
 - Storia dei reati
 - Non applicabilità di taluni gruppi di reati
 - Formazione e diffusione

Misure di Prevenzione Generali

1. Organizzazione, autonomie e deleghe

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

2. Sistema di controllo di gestione
3. Sistema informatico
4. Tracciabilità
5. Formazione, informazione
6. Monitoraggio

Misure di Prevenzione Specifiche

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. Ciclo passivo
3. Ciclo attivo
4. Gestione del personale
5. Gestione finanziaria
6. Regole specifiche per la prevenzione dei reati societari
7. Violazione delle norme antinfortunistiche

Sistema Disciplinare

1. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti
2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti
3. Misure nei confronti di Amministratori
4. Misure nei confronti dei Sindaci
5. Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori

ALLEGATO A

- **I Reati nei rapporti con la P.A.**
 - I. Reati art.24
 - II. Reati art.25
 - III. Reati Societari (art.25-ter)
 - IV. Reati in tema di salute e di sicurezza sul lavoro
 - V. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
 - VI. Reati contro la personalità individuale
 - VII. Reati di criminalità informatica
 - VIII. Reati ambientali

INTRODUZIONE

1. Scopo

Il presente documento descrive le Linee comportamentali finalizzate ad evitare situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001.

Il campo di applicazione del progetto è costituito da tutti quei processi che interessano direttamente e/o indirettamente l'attività di tutte le Unità Operative gestite dall'Associazione e le relazioni con la Pubblica Amministrazione.

2. Quadro Normativo

Il decreto 231/2001 dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" detta norme in ordine alla "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Il legislatore ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

I reati presupposto a cui il decreto si riferisce sono quelli previsti dalla Sez. III del Capo I del D.lgs. 231/2001 (Art. 24 e ss.). Nel suo testo originario il decreto si riferiva soltanto ad alcuni **reati contro la Pubblica Amministrazione** (art. 24 e art. 25):

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D. Lgs. 231/2001);
2. Concussione e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001).

A tali reati, si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. "Abusi di mercato"), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transnazionali".

A ciò si aggiunga che tra le fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, il reato di falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis del Decreto legislativo 58/1998), non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 – in vigore dal 29 dicembre 2007 ed in attesa dei relativi provvedimenti attuativi – ha infine ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

I presupposti normativi perché un ente possa incorrere nella descritta responsabilità risultano essere:

- a) che una persona fisica – che si trovi rispetto all'ente in una delle relazioni previste dall'art.5 commetta uno dei reati in questione;
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (responsabilità oggettiva);
- c) che il reato commesso dai soggetti individuati dalla legge derivi quanto meno da una "colpa di organizzazione" dell'ente (responsabilità soggettiva).

Per quanto riguarda il primo aspetto, il D.Lgs. 231/01 individua all'art. 5 due tipologie di soggetti i quali, qualora dovessero commettere nell'interesse o a vantaggio dell'ente uno dei reati sopra evidenziati, possono determinare una responsabilità a carico dell'ente stesso.

Secondo il dettato della citata norma, *"l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".*

Tuttavia, *"l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"*.

La prima delle descritte figure parrebbe corrispondere, nella struttura societaria, a quella degli amministratori, dei direttori generali, dei preposti a sedi secondarie e, in caso di organizzazione divisionale, dei direttori di divisione.

La sola esistenza di uno dei rapporti descritti dall'art. 5 in capo all'autore del reato non basta di per sé a far sorgere la responsabilità dell'ente. Infatti, occorre anche che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Perciò, l'ente risponde del reato, sia che il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente, sia che il reato si riveli comunque vantaggioso per l'ente medesimo. Tuttavia, la responsabilità dell'ente resta esclusa se risulta che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello dell'ente.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Perché possa configurarsi la responsabilità dell'ente, è comunque necessario che sussista una "colpa di organizzazione" da parte dell'ente stesso, da intendersi quale comportamento omissivo consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

Gli artt. 6 e 7 del decreto offrono infatti all'ente l'opportunità di una possibile esclusione della propria responsabilità, disciplinando le condizioni al verificarsi delle quali l'ente non risponde del reato commesso dai soggetti individuati nell'art. 5. Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 del D.lgs. 231/01 – prevede che *"se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".*

Analogamente, il successivo art. 7 – stabilisce che *"nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*.

3. Il modello di organizzazione e gestione dell'Associazione Loïc Francis-Lee

La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Si rileva comunque che i modelli organizzativi previsti dal Decreto legislativo 231/2001 non costituiscono un "quid novi", poiché l'attività di impresa svolta dalla **Associazione Loïc** è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema (un modello), particolarmente rigoroso: si tratta di un assetto organizzativo ben formalizzato. Per la **Associazione** si è trattato, quindi, di effettuare un riscontro delle strutture organizzative interne già attive e operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del Decreto legislativo 231/2001.

Il Modello Organizzativo si fonda sul rispetto dei seguenti principi e valori etici espressi dall'Azienda all'interno del Codice Etico:

- IMPARZIALITÀ
- BUON ANDAMENTO

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- OSSERVANZA DELLE NORME
- RISERVATEZZA
- DILIGENZA ED ACCURATEZZA NELL'ADEMPIMENTO/SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI
- TRASPARENZA
- CENTRALITÀ DELL'INDIVIDUO E DELLA COLLETTIVITÀ
- INDIVIDUAZIONE E SEPARAZIONE DEI RUOLI E DELLE FUNZIONI

L'Associazione Loïc Francis-Lee, nasce nel 1989 per iniziativa spontanea di un gruppo di genitori ed educatori di ragazzi disabili che frequentavano in quel periodo la scuola dell'obbligo di ispirazione steineriana di Roma, con lo scopo di assicurare a loro un presente e un futuro rispondente alla dignità umana.

Il progetto iniziale, mantenuto nello sviluppo successivo, è stato quello di "promuovere l'assistenza, l'educazione e la cura dei portatori di handicap, per rendere possibile lo sviluppo della loro personalità attraverso interventi di riabilitazione sanitaria e sociale"

Per raggiungere tale scopo l'**Associazione** si propone di "promuovere la costituzione e assumere la gestione di centri residenziali e semiresidenziali di riabilitazione socio-sanitaria, nei quali i portatori di handicap possano vivere e lavorare insieme ad altre persone"; "organizzare e gestire centri per adolescenti e giovani adulti portatori di handicap nei quali questi possano acquisire una formazione adeguata alle loro potenzialità e utile al loro inserimento nelle attività lavorative e nella vita sociale"

L'**Associazione**, si ispira nella sua attività alla pedagogia curativa ed alla socioterapia d'orientamento antroposofico e partecipa a pieno titolo con l'attività del Centro diurno al sistema sanitario nazionale, con il progetto di un miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, così da soddisfare i bisogni sanitari e socio-sanitari sempre più complessi ed articolati dei propri cittadini, avvalendosi dell'evoluzione delle tecniche e delle conoscenze.

L'**Associazione** è iscritta all'albo regionale delle associazioni di volontariato (decreto n. 606 dell'11.4.1994) e pertanto ha la qualifica di **ONLUS** (ai sensi art.10, comma 8 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460) e al *Registro delle Persone Giuridiche* (n.733/2010 del 10/09/2010).

L'**Associazione** ha anche rapporti di stretta collaborazione, con sottoscrizione di convenzioni con le istituzioni pubbliche (Regione, Provincia, Comune di residenza) di competenza, per una gestione coordinata dei problemi e delle esigenze dei disabili seguiti.

La struttura organizzativa dell'Associazione Loic Francis-Lee è composta da:

1. **Presidio Sanitario denominato "Casa Loic"**, autorizzato e accreditato dalla Regione Lazio per l'attività di riabilitazione ex art 26 L.833/78 per n. 20 Trattamenti Semiresidenziali per disabili ad alto-medio carico assistenziale (SD4) (DCA 380/2013).
2. **Presidio Residenziale denominato "Casa Maria Grazia"**, per 8 utenti con disabilità mentale, sito in Capena, Via Martolana, autorizzato dal Comune di Capena.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

3. **Presidio Residenziale denominato “Casa Ingrid”**, per 8 utenti con disabilità mentale, sito in Capena, Via Grottaponga, n.16, autorizzato dal Comune di Capena
4. **Laboratorio di Terapia occupazionale**, laboratorio privato, con nulla osta igienico sanitario della ASL RM/F prot. 611 del 27/04/2009 e autorizzazione del Comune di Capena, prot. 4215 del 19/03/2010, sito in un locale di 90 mq circa, di proprietà dell’Associazione nel centro del paese di Capena, in Via Curiel 22, dove si svolge una attività di lavorazione del legno attraverso la produzione e il restauro di piccoli oggetti.
5. **Amministrazione**: l’attività amministrativa svolta da personale dedicato, ha sede in un appartamento sito in Capena, condotto in locazione dalla Associazione, dove è anche custodito l’archivio con tutta la documentazione, secondo le norme e le procedure previste dalla legge.

4. Redazione del modello

Questa fase prevede la redazione del modello 231 strutturato in 3 parti:

- 1) Parte Generale
- 2) Parti speciali
- 3) Documenti allegati a corredo del Modello

Il Codice etico, il regolamento dell’Organismo di Vigilanza e il Sistema disciplinare rientrano nella Parte Generale.

Le Parti Speciali contengono per ogni tipologia di reato una mappatura in cui sono indicati:

- sintesi del reato e modalità di commissione
- funzioni e processi aziendali coinvolti
- procedure per la formazione e l’applicazione delle decisioni.

I processi di emissione, verifica, approvazione e diffusione del MOG, nonché di tutta la documentazione correlata e/o derivante, sono trattati all’interno di specifiche procedure, le quali definiscono le modalità operative per le diverse fasi dei processi stessi e di gestione, controllo, tenuta e conservazione delle registrazioni prodotte dall’Associazione a evidenza del rispetto dei requisiti cogenti adottati attraverso il presente Modello Organizzativo e Gestionale (MOG).

Le procedure poste in essere dall’Associazione sono le seguenti:

- PR_MOG_01.0 “Gestione dei documenti e dei dati”
- PR_MOG_02.0 “Gestione delle registrazioni”
- PR_MOG_03.0 “Gestione disservizi”
- PR_MOG_04.0 “Azioni correttive e preventive”
- PR_MOG_05.0 “Gestione Audit interni”
- PR_MPG_06.0 “Trasmissione segnalazioni e reclami”

5. Il Modello Organizzativo

Nella Parte Generale, sono compendiate le basi che compongono il Modello dell’Associazione Loïc.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

La Parte Speciale del modello rappresenta la mappatura delle attività di rischio ed i relativi controlli organizzativi in vigore e le procedure speciali volte a prevenire la commissione dei reati, ecc.)

PARTE GENERALE

Composizione del modello organizzativo

Unitamente all'attività di risk assessment, l'Amministrazione ha effettuato una attenta ricognizione dello status quo aziendale, con precipuo riguardo alle componenti necessarie del Modello, ovvero:

1. Organigramma aziendale e relativi compiti;
2. Procedure manuali ed informatiche;
3. Sistema incentivante
4. Gadget e omaggi
5. Convegni e congressi
6. Sito internet
7. Sistema delle deleghe;
8. Controllo di gestione e flussi finanziari;
9. Codice Etico;
10. Codice di Comportamento
11. Organismo di Vigilanza (OdV);
12. Sistema Disciplinare;
13. Comunicazione e formazione al personale.

1. Definizione organigramma aziendale e dei compiti

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, l'**Associazione**, ha messo a punto uno specifico *Atto Aziendale* (Regolamento Generale per l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica) ai sensi del Decreto della Regione Lazio n. 90 del 10/11/2010, e prospetti sintetici, nei quali è schematizzata l'intera struttura organizzativa delle Società (Organigramma).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica delle singole Unità Operative (U.O.);
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

Le U.O. sono dotate anche di un Regolamento, ove sono indicate le mansioni e le responsabilità di ogni figura inserita nell'organigramma aziendale. Tali documenti, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione (CdA) e sono, da parte dell'Amministrazione, oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

I documenti di sintesi indicati sono stati depositati in Regione all'atto dell'Accreditamento definitivo e sono oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale dell'**Associazione** anche attraverso la loro pubblicazione sul sito dell'**Associazione**.

2. Procedure Manuali ed Informatiche

Nell'ambito del proprio sistema di gestione, l'**Associazione Loic** ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalla normativa vigente.

In particolare, le procedure approntate, sia manuali sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi operativi interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte.

In questo contesto, pertanto l'**Associazione** assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate.

3. Sistema incentivante

Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti e di altri rappresentanti la cui attività sia rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Tali sistemi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali.

Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001. Particolare attenzione dovrà essere posta al fine di evitare la definizione di target di performance palesemente inarrivabili ed immotivati che potrebbero avere come conseguenza intenzionale di non far dedicare al destinatario dei target tutta l'attenzione necessaria al rispetto delle procedure.

4. Gadget e Omaggi

È vietato concedere, offrire, promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile (non superiore a € 100) e siano comunque collegabili all'attività espletata dalle singole figure professionali.

5. Convegni e Congressi

L'**Associazione** concede alle figure professionali delle unità operative, in un anno il finanziamento per due eventi per l'aggiornamento obbligatorio. I limiti non si applicano ai relatori e moderatori.

I viaggi aerei devono essere in classe economica. È vietato offrire programmi sociali o di intrattenimento, cene di gala, soggiorni in albergo classificati de-luxe (5 stelle).

6. Sito Internet

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Le persone addette alla amministrazione sono responsabili dei contenuti del sito internet dell'Associazione, e devono garantire che tale sito risponda ai requisiti previsti dal codice etico e dai regolamenti e leggi vigenti in materia.

7. Sistema delle deleghe

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida della Regione Lazio, il Consiglio di Amministrazione dell'**Associazione** è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito formalmente al Rappresentante legale i poteri afferenti il coordinamento e la direzione dell'attività di gestione della **Associazione**, nonché il compimento diretto dei principali e più rilevanti atti sociali, fino ad una determinata soglia di spesa. Oltre tale soglia, è prevista la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato (11 settembre 2013) la procedura per l'acquisto centralizzato di beni e servizi.

A sua volta, il Rappresentante legale ha fissato, in stretta coerenza con il livello gerarchico dell'azienda, il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa da assegnare ai vari titolari di deleghe e procure all'interno dell'**Associazione**.

A seguito della delibera sopra citata, è stata recentemente individuata una figura responsabile per l'acquisto centralizzato di beni e servizi con formale lettera di incarico.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti.

Il sistema di deleghe attualmente in vigore ripercorre fedelmente il quadro che emerge dall'Organigramma aziendale, sovrapponendosi esattamente allo stesso.

8. Controllo di gestione e flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione dell'**Associazione Loic** prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, con i seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione dei singoli centri operativi ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

La verifica definitiva della gestione finanziaria ed economica è assegnata al **Collegio dei Revisori dei conti**, composto di tre figure professionali qualificate, con interventi

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

programmati periodicamente e con la Relazione allegata al documento di bilancio, sottoposto annualmente alla attenzione e alla approvazione della Assemblea dei Soci.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget, e la presenza di flussi informativi su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici, assicura la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati (ed approvati) ad inizio di esercizio.

8.1.Fase di programmazione e definizione del budget

Per conseguire gli obiettivi sopra riportati, i processi di definizione strategica dei piani pluriennali e del budget esistenti assicurano:

- la concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su un medesimo processo/attività, volta tra l'altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni;
- l'adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle differenti funzioni aziendali.

8.2.Fase di consuntivo

In questa fase, la Direzione Amministrativa garantisce la costante verifica circa la coerenza tra le spese effettivamente sostenute e gli impegni assunti in sede di pianificazione.

Tale Direzione, infatti, attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori economici, provvede a monitorare gli scostamenti in termini di costi e ricavi rispetto ai dati di budget, effettuando un'analisi delle relative cause e delle azioni correttive da apportare.

Qualora dalle richieste di autorizzazione emergano scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa, il Direttore Amministrativo è tenuto ad informare immediatamente l'OdV

9. Codice etico di Comportamento

L'Associazione Loic ha predisposto apposite regole di condotta e un **Codice etico di Comportamento** (riportato in allegato), che costituiscono parte integrante del presente modello organizzativo e della normativa aziendale. Le regole definite sono vincolanti per i comportamenti posti in essere da tutti i destinatari dello stesso - tenuti ad adottare una condotta conforme alle regole stabilite per prevenire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 - e saranno suscettibili di modifiche e/o integrazione in ragione dell'evoluzione delle norme di legge oltre che delle mutate esigenze.

Il **Codice Etico di Comportamento** integra la normativa della **Associazione** ed è vincolante per i comportamenti posti in essere dalle U.O. - tenute ad adottare una condotta conforme alle regole stabilite per prevenire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

In esso infatti sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

L'Associazione Loïc Francis-Lee opera in un settore particolare, la salute, che ha un alto impatto sociale.

L'Associazione è impegnata a promuovere alti livelli qualitativi ed etici nella conduzione della attività riabilitativa, perché vuole giorno dopo giorno conquistare la fiducia degli altri attori del settore sanitario.

A questo scopo l'Associazione si è dotata di un **Modello Organizzativo** e di un **Codice Etico di Comportamento** nei quali sono sintetizzati le principali strategie e regole da essa adottate per condurre correttamente le proprie attività dal punto di vista etico e legale, nonché norme comportamentali, ovvero linee-guida relative agli aspetti disciplinati dal Decreto Legislativo 231/2001

Il **Codice Etico di Comportamento** è stato concepito per agevolare tutti i soggetti che, a diverso titolo e/o ragioni professionali, entrano in contatto con l'Associazione (es. dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori; di seguito definiti come Destinatari) nella comprensione dei contenuti e dei risvolti pratici presenti nella normativa italiana; esso rappresenta il riferimento da seguire nello svolgimento delle attività proprie della **Associazione**.

In particolare, l'Associazione disciplina espressamente i comportamenti dei soggetti coinvolti in processi e attività che potrebbero determinare l'incorrere in reati indicati nel Decreto, sia per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle rispettive attività, sia per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. La violazione delle regole di comportamento potrebbe causare la commissione di uno dei reati indicati dal decreto (ad esempio reati societari, contro la personalità dell'individuo, corruzione, truffa, malversazione, terrorismo, abuso delle informazioni privilegiate) con conseguente applicazione di sanzioni sia al singolo autore del fatto, sia alla **Associazione**.

Per questo motivo è fatto obbligo a tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto della **Associazione** di conoscere i contenuti del codice comportamentale ed osservare quanto in esso prescritto.

10. Organismo di Vigilanza

Il **Modello Organizzativo**, peraltro, si completa con l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza (OdV)** che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del **Modello Organizzativo** stesso curandone altresì il costante aggiornamento.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno. In tal senso vengono predisposti dall'Organismo di Vigilanza stesso, documentazione specifica.

Inoltre, l'Organismo ha formulato un Regolamento delle proprie attività come ad esempio la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

criteri e delle procedure di analisi, e lo ha documentato nell'allegato C al presente Modello organizzativo, **“Regolamento dell'Organismo di vigilanza”**.

I principi di controllo ai quali tale Organismo si ispira possono ricondursi a:

- Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal d. lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.
- “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.
- Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

11. Sistema Disciplinare

Il Decreto legislativo 231/2001- nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'Associazione Loïc Francis-Lee all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa – ha previsto l'introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente della “esimente” prevista dalla citata disposizione di legge.

L'applicazione del sistema disciplinare, e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

12. Comunicazione e formazione al personale

La comunicazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e dei relativi allegati.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

L'Amministrazione garantisce, in stretta collaborazione e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta adottati dall'Associazione sia alle risorse già presenti in Associazione sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi operativi considerati sensibili e rilevanti.

Al momento dell'assunzione l'Amministrazione promuove la conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico; in particolare ai neo assunti viene consegnato un estratto del codice etico con riferimento all'applicazione della normativa di cui al Decreto legislativo 231/2001 nell'ambito delle **U.O. dell'Associazione**.

E' inoltre previsto l'accesso diretto dalla intranet aziendale ad una sezione appositamente dedicata dove è disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di Decreto legislativo 231/2001.

L'Amministrazione cura e promuove adeguate iniziative di diffusione in caso di revisione del Modello Organizzativo.

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto legislativo 231/2001, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e principi su cui si basa il Modello Organizzativo e il relativo Codice Etico fra tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione.

L'attività di formazione, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

Per i soggetti maggiormente coinvolti nelle attività considerate sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001, l'**Associazione** organizza corsi di formazione ad hoc.

I corsi di formazione vengono resi disponibili in formato elettronico sulla intranet aziendale.

La partecipazione ai corsi di formazione ha carattere obbligatorio.

PARTE SPECIALE

1. Passi operativi

In tale contesto l'**Associazione Loïc Francis-Lee** ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di *risk assessment* e *risk management*), al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della **Associazione**, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001.

2. I Reati previsti dalla Legge 231

L'elenco dei reati previsti dal Dlgs 231/01 è ampio e in continua evoluzione. E' possibile distinguerli in tre categorie:

- 1) reati trasversali o generici – validi per tutte le aziende

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- 2) reati specifici che dipendono dal settore operativo aziendale
- 3) reati ambientali

1) *Reati trasversali o generici:*

- 1. Reati societari
- 2. Reati contro la Pubblica Amministrazione
- 3. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose antinfortunistiche
- 4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- 5. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 6. Delitti contro l'amministrazione della giustizia

2) *Reati specifici:*

- 1. Reati transnazionali
- 2. Delitti contro la personalità individuale
- 3. Delitti di criminalità organizzata
- 4. Delitti contro l'industria e il commercio
- 5. Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore
- 6. Reati ambientali

3) *Reati ambientali:*

Recentemente il Governo ha introdotto nuovi tipi di reati nel Codice Penale:

- 1. Lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque
- 2. La raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti
- 3. L'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose
- 4. La produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose
- 5. Il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- 6. La produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono
- 7. L'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- 8. Qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto

3. Individuazione dei processi a rischio

L'Amministrazione, ha sottoposto la struttura organizzativa e societaria della **Associazione** ad un nuovo e completo risk assessment.

In particolare, come suggerito dalle Associazioni di categoria, l'analisi è partita con la *inventariazione e la mappatura completa delle attività aziendali.*

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Tale attività è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale, nonché l'esecuzione di numerose interviste al personale. All'esito di tale lavoro, è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco dei processi "a rischio reato", vale a dire di quei settori della Società e/o aree aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto, astrattamente riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Associazione (ovvero, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, altre fattispecie previste nel Decreto).

Sono state, altresì, individuate le "aree strumentali", ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio" reato.

Per quel che riguarda i *reati societari*, si è sottoposto a verifica, ad esempio, il processo di formazione del bilancio, la gestione delle informazioni price sensitive, le procedure di funzionamento degli organi sociali.

Nell'ambito di ciascun processo "a rischio", sono poi state individuate le *attività "sensibili"*, ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati, e le direzioni ed i ruoli aziendali coinvolti.


Per ognuna delle attività sensibili, si è quindi provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

L'Amministrazione ha, quindi, provveduto alla rilevazione ed alla analisi dei controlli aziendali verificando il Sistema Organizzativo e il Sistema di Controllo di Gestione, nonché l'apparato di procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi.

Oltre, all'aspetto oggettivo, ovvero l'area di possibile violazione, è stata tenuta in debita considerazione anche la prospettiva soggettiva, ovvero chi sono i soggetti, attivi o passivi, di eventuali violazioni.

Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei rapporti, processi/funzioni a rischio, sono stati identificati i soggetti interessati dall'attività di monitoraggio, che in talune circostanze particolari ed eccezionali, potrebbero includere anche coloro che siano legati all'impresa da meri rapporti di parasubordinazione, quali ad esempio gli agenti, o da altri rapporti di collaborazione, come i partners commerciali, nonché le aziende affiliate.

4. Analisi dei Rischi



L'analisi dei rischi è svolta con una chiara visione aziendale e richiede la comprensione dei seguenti elementi:

- 1) Le attività a rischio di reato
- 2) Le modalità di possibile commissione di reato
- 3) La gravità/intensità del rischio corso e le misure di prevenzione in atto.

Elemento fondamentale di partenza è la mappa dei processi aziendali, includendo i processi di amministrazione e contabilità, legale e societario.

Pertanto è fondamentale definire con attenzione la mappa dei processi aziendali e delle relative attività

5. Valutazione del sistema di controllo interno

Questa fase prevede la valutazione della presenza di esistenti controlli aziendali in grado di ridurre i rischi rilevati. In questo occorre valutare:

- separazione delle funzioni
- poteri autorizzativi e di firma
- regole comportamentali
- tracciabilità

6. Analisi comparativa e piani di miglioramento

In questa fase è necessario confrontare i controlli esistenti relativi alle attività a rischio di reato individuate e gli standard richiesti per rendere i rischi accettabili

7. Valutazione del Rischio

Processi sensibili

I risultati dell'analisi possono sintetizzarsi nel seguente elenco dei principali processi ed attività "sensibili".

Processo / attività sensibile	Gruppo di reati	Aspetti rilevanti riferiti ai reati
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in merito ad accreditamenti e ispezioni da parte della pubblica autorità Redazione del Bilancio Associazione Loïc Francis-Lee	False comunicazioni sociali	Rilevazione e registrazione delle informazioni relative all'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni o in altri documenti amministrativi e contabili Certificazione del bilancio Informazioni al CDA
Erogazione Servizi	Reati contro la PA	Stipula della concessione, affidamenti, incarichi da parte della PA. Sviluppo della gara per affidamento a terzi delle attività nell'ambito dei vari servizi. Governo delle varie fasi che prevedono contatto diretto con personale della PA.
Erogazione Servizi	Reati contro la PA	Rapporti con enti pubblici di controllo (vari) nell'ambito della erogazione dei servizi.
Erogazione Servizi	Reati contro la PA	Ottenimento autorizzazioni necessarie per i servizi erogati

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4
		Emesso il

Approvvigionamento	Corruzione	Stipula dei contratti di fornitura di servizio e conferimento di incarichi. Gestione corretta del flusso finanziario per evitare la creazione della “provvista” per la corruzione
Gestione Risorse Umane	Corruzione	Processo “trasparente” di selezione del personale.
Adempimenti relativi ad attività di carattere ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Mancati o incompleti soddisfacenti degli adempimenti legali	Valutazione dei rischi. Definizione delle misure di prevenzione e di protezione. Designazione incaricati a ricoprire i ruoli del Servizio di Prevenzione e Protezione. Formazione del personale. Piani di miglioramento.

Reati presupposti con rischio medio:

- Delitti contro la personalità individuale (art 25 quinquies del Decreto);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
- Reati societari (art. 25 ter del Decreto).

Reati presupposti con rischio basso:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto);
- Concussione e corruzione (art. 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto);
- Falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto).

Rischio puramente astratto:

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);
- Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies del Decreto);

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- Reati di cui dall'art. 10 della legge n. 146 del 2006 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto).

8. Storia dei reati

Nell'indagine svolta, per i reati richiamati dal Decreto è stata analizzata la storia dell'Associazione (procedimenti giudiziari che abbiano fatto scaturire condanne verso gli amministratori e dirigenti o verso l'ente stesso).

Nel caso in cui la storia aziendale abbia dimostrato la non esistenza di tali eventi il fatto è stato considerato come fattore di riduzione della probabilità di accadimento.

Nell'analisi del rischio sono stati considerate, come fattori di riduzione della probabilità di accadimento, anche misure oggettive ed indicatori e la loro tendenza negli ultimi anni.

9. Non applicabilità di taluni gruppi di reati

Per quanto riguarda taluni gruppi di reati previsti dal Decreto, alla luce dell'analisi svolta, si ritiene di poter considerare irrilevante la probabilità che possano essere commessi i seguenti:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Misure contro la tratta delle persone
- Abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Reati transnazionali e di associazione per delinquere

10. Formazione e diffusione

Quest'ultima fase di implementazione di un sistema documentale 231/01, ha come obiettivo quello di illustrare il modello di organizzazione, gestione e controllo realizzato, sensibilizzando contemporaneamente tutta l'azienda verso comportamenti volti a scongiurare l'apertura di procedimenti penali nei confronti della società e di sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Misure di Prevenzione Generale

Coerentemente con l'attività svolta in sede di analisi del rischio sono operativi i seguenti strumenti di prevenzione rivolti a tutti i soggetti coinvolti nei processi a rischio ed intesi a prevenire ed impedire la commissione dei reati individuati.

Essi sono da integrare con indicazioni o istruzioni specifiche, riportate nel successivo capitolo.

1. Organizzazione, autonomie e deleghe

E' definito un sistema organizzativo:

- _ con chiara definizione delle linee gerarchiche
- _ con chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

_ con adeguati poteri autorizzativi e di firma

Particolare attenzione è riservata alle specifiche figure richiamate dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (Datore di Lavoro – Dirigente – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Medico Competente – Preposti – Addetti all'emergenza (primo soccorso/antincendio)).

2. Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione prevede il controllo periodico (trimestrale) dei dati consuntivi da parte CdA ed almeno un controllo infrannuale, con analisi scostamenti, e con presentazione dei dati all'assemblea.

In questo modo viene data possibilità diretta alla Associazione di poter rilevare situazioni particolarmente critiche o che necessitano di approfondimento.

Il reporting di controllo di gestione viene inviato anche all'OdV

3. Sistema informatico

L'azienda utilizza, per lo svolgimento dei propri processi, un sistema informatico che regola la sequenza delle attività e i controlli da attuare ed assegna le responsabilità relative.

Il controllo dell'infrastruttura informatica tiene conto dei seguenti processi: backup dei dati, sistema di protezione antivirus, regole di gestione degli accessi, protezione della rete dall'esterno.

In questo modo sono prevenuti i rischi di manipolazione dati per avere garanzia che i processi aziendali rispettino le regole operative previste e siano ridotte le possibilità di errore in tutti i processi, in particolare in quello amministrativo-contabile.

4. Tracciabilità

Sono presenti metodologie e strumenti cartacei ed informatici (gestione protocollo e sistema di gestione documentale) che permettono la ricostruzione delle attività svolte all'interno di un processo, mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo stesso, nonché la tracciabilità delle U.O. coinvolte in tale processo.

5. Formazione, informazione

L'Associazione Loïc Francis-Lee è conscia che i processi di comunicazione e la sensibilizzazione e formazione del personale a tutti i livelli è requisito cruciale per l'efficace funzionamento del Modello Organizzativo.

Per quanto riguarda la comunicazione sono utilizzati tutti gli strumenti informatici utili a determinare trasparenza, capillarità, pronto aggiornamento, chiarezza e facilità d'utilizzo dell'informazione.

Per quanto riguarda la formazione l'Associazione cura che tutto il personale coinvolto nei processi sensibili sia formato o sensibilizzato al rispetto delle regole di prevenzione definite nel Modello di Organizzazione.

In caso di necessità sono organizzati programmi di training specifici per singole aree e/o processi.

In particolare l'azienda si impegna all'aggiornamento dell'Organismo di Vigilanza in merito all'evoluzione della normativa penale che funge da presupposto per l'attribuzione della responsabilità amministrativa dell'ente.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Particolare attenzione è rivolta alla comunicazione formazione ed addestramento per i lavoratori e per i ruoli i cui compiti possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro.

6. Monitoraggio

In generale ed in particolare per la gestione degli aspetti di sicurezza sul lavoro l'azienda raccoglie e tiene sotto controllo indicatori oggettivi per evidenziare i cosiddetti "eventi sentinella" che possono essere spia di situazioni anomale all'interno dei processi sensibili. Tali indicatori possono essere utilizzati nella valutazione del rischio per "pesare" la probabilità di accadimento di un determinato reato.

Misure di Prevenzione Specifiche

In aggiunta alle misure di carattere generale, al codice etico e alla formazione, sono state istituite le seguenti regole specificamente applicabili ai processi individuati come "sensibili".

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ove necessario, il **Consiglio d'Amministrazione** delibererà il rilascio alle persone che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione apposita delega con le seguenti caratteristiche:

- definizione in modo specifico ed inequivocabile dei poteri del delegato, e del soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- definizione degli eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi; il delegato deve dichiarare (se possibile con atto separato) la propria accettazione della delega.

Nel caso di incarico assegnato a parti terze coinvolte di operare in rappresentanza o nell'interesse della **Associazione** nei confronti della Pubblica Amministrazione i contratti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato nel presente Modello; i Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti ed in ottemperanza a quanto previsto nel presente Modello; nei contratti con essi deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per l'**Associazione** di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, lo devono comunque dichiarare), di aderire formalmente al Modello 231 in vigore.

I contratti con i Consulenti e con i Partner devono essere subordinati alla conoscenza ed osservanza delle regole stabilite dal presente Modello.

I responsabili dei processi, che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione, devono:

- avere adeguata conoscenza di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa generale riferita al D.lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici,

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.lgs.231/2001 e delle sue modalità applicative;

- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle attività svolte

Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure verso la PA devono:

- tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento;
- fare in modo che siano redatti e/o raccolti e conservati i verbali dei procedimenti relativi alle ispezioni e controlli o degli incontri ritenuti di particolare interesse ed importanza
- riferire all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie..

I Responsabili dei processi amministrativo/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata in modo da permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- corredata di un supporto documentale corretto/autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato verificato l'operazione stessa.

2. Ciclo passivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; l'obiettivo è garantire che il denaro sia speso solo a fronte di beni, servizi e prestazioni di consulenza effettivamente erogati ed approvvigionati a fronte di opportuni criteri di scelta del fornitore.

Schematicamente il sistema di prevenzione è così articolato:

<i>Scelta fornitore e contratto → Formulazione ordine → Gestione fattura fornitore</i>
--

- Scelta fornitore e stipula contratto, istituzione di un albo fornitori qualificati e definizione del requisito della fornitura. Inserimento nei contratti di una clausola con richiesta di operare (nel caso di consulenze e collaborazioni rispettando la posizione all'interno del progetto e tutelando la propria autonomia professionale) secondo i comportamenti e i principi riportati nel Codice Etico e Modello Organizzativo della Associazione Loïc Francis-Lee
- Definizione delle modalità di acquisto
- Controllo della fornitura

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- Ricevimento delle fatture fornitore, controllo e registrazione contabile, pagamento del fornitore
- Coinvolgimento OdV cui viene inviata comunicazione relativa alla stipula di contratti di determinate tipologie (importo o caratteristiche della fornitura)

3. Ciclo attivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo ha il principale obiettivo di prevenire i reati nei rapporti verso la pubblica amministrazione e permettere di poter procedere alla corretta registrazione delle poste attive di bilancio.

Schematicamente il sistema di prevenzione è così articolato.

Gestione → Corretta erogazione servizio → Consuntivo/fatturazione → Fase contrattuale

- Nella fase di contatto e rapporto con i funzionari della Pubblica Amministrazione, fino alla stesura del documento contrattuale il personale coinvolto della **Associazione** (Responsabile Amministrativo e Responsabili delle U.O.) deve rispettare quanto riportato al § 1 di pag. 23 del presente documento.
- I controlli di corretta erogazione del servizio sono regolamentati dalle procedure in atto. Durante l'erogazione del servizio il personale operativo può entrare occasionalmente in contatto con membri della PA; in tal caso deve rispettare, a livello generale, quanto riportato al citato paragrafo 1.
- Le regole per le fasi di consuntivazione emissione e controllo delle fatture attive sono definite all'interno di una specifica procedura (ciclo attivo) riferita al modello 231.

4. Gestione del personale

Il processo di selezione del personale è "trasparente" e strutturato in modo da evitare ogni forma di agevolazione per il personale con legami con la PA o che possa essere considerato in conflitto di interesse.

Schematicamente il sistema di prevenzione è così articolato:

Regole di Selezione → Addestramento → Gestione premi e incentivi → Rimborsi spesa

Il Coordinatore o il Responsabile della U.O. che manifesta l'esigenza di un nuovo inserimento, individua e formalizza le competenze necessarie per il ruolo da ricoprire e il candidato o i candidati in possesso dei requisiti richiesti:

- la scelta del candidato è effettuata dal Comitato di Coordinamento (formato da Presidente, membro del Collegio dei revisori, Direttore Sanitario, Assistente sociale, Coordinatore del Centro diurno, Responsabile della Casa Famiglia) e proposta per approvazione definitiva al Consiglio di Amministrazione
- in caso di assunzione di Dirigenti, la lettera di assunzione viene inviata per conoscenza all'OdV da parte del Presidente

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- il Consiglio di Amministrazione dà mandato alla selezione e delibera le assunzioni di ogni livello
- le fasi di formazione e addestramento sono regolamentate
- la procedura interna riferita al modello 231 regola l'erogazione delle retribuzioni e relativi adempimenti contributivi, fiscali e assicurativi al fine di evitare pagamenti non dovuti
- la politica incentivante della **Associazione Loïc Francis-Lee** è regolamentata, non è basata su parametri e valutazioni di carattere soggettivo e prevede il coinvolgimento delle figure responsabili
- è predisposta una procedura specifica per la gestione e controllo dei rimborsi spesa
- viene coinvolto l'OdV cui vengono inviate le delibere del CDA contenenti le informazioni sul nuovo personale assunto

5. Gestione finanziaria

Le operazioni di carattere finanziario sono sempre caratterizzate da trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale.

L'insieme delle deleghe e procure stabilisce le modalità per l'investimento di eventuali surplus di liquidità da parte del Rappresentante Legale verso titoli a rendimento garantito.

Sono parimenti stabilite le deleghe per la disposizione di pagamenti allo scoperto e per stipulare contratti di apertura credito.

6. Regole specifiche per la prevenzione dei reati societari

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale i destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti) devono conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti e i principi generali di condotta riportati nel **Codice Etico** dell'Associazione Loïc Francis-Lee:

- Regole specifiche di prevenzione riportate ai paragrafi precedenti per la gestione del ciclo attivo, ciclo passivo e gestione amministrativa del personale;
- Procedura per la redazione del Bilancio che riporta le seguenti indicazioni
 - Principi generali da utilizzarsi nella redazione del bilancio
 - I controlli che la Direzione Amministrativa effettua per verificare la corretta attribuzione delle poste sia dal punto di vista di valutazione, sia da quello della competenza
 - Elenco dei criteri utilizzati per le specifiche poste di bilancio
 - Tempistiche per la redazione del bilancio
 - Modalità di coinvolgimento dell'OdV

Per quanto riguarda il **processo di decisione e delibera da parte degli Organi societari**, gli Amministratori devono:

- Assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel presente documento

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- Assicurare che le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione siano puntualmente e correttamente eseguite attenendosi a quanto previsto anche dal Codice Etico
- Verificare che le delibere dell'Assemblea siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto

Per quanto riguarda il controllo contabile nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- Il Responsabile Amministrazione è preposto alla trasmissione della documentazione necessaria
- E' prevista la possibilità per il Collegio di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate
- E' vietato attribuire ai membri del Collegio incarichi di consulenza se non previsti dalla legge

Nella eventualità di **rapporti con la Società di Revisione** o con **Consulenti per i processi di Audit** dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- Identificazione del personale all'interno della Amministrazione preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione o al consulente.
- Possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate
- Divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo "network", di incarichi di consulenza
- Divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile, obbligatorio per i 36 mesi successivi alla scadenza del contratto tra Associazione Loïc Francis-Lee e la stessa Società di revisione, oppure al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la Società di revisione.

Nella predisposizione di **comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione de rapporti con le stesse** occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi

Inoltre:

- viene data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;

- dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti.

7. Violazione delle norme antinfortunistiche

Il presente modello organizzativo, in riferimento ai reati artt. 589/590 c.p. viene integrato con il "sistema" organizzativo aziendale già esistente e conforme agli obblighi di prevenzione inerenti sicurezza e igiene del lavoro.

La corretta integrazione passa attraverso le seguenti fasi:

- mappatura del rischio specificamente inerente ai processi della Associazione Loïc Francis-Lee
- integrazione delle procedure con quanto già svolto in materia di gestione della sicurezza
- gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le figure coinvolte nei due sistemi organizzativi, con particolare coinvolgimento dell'OdV per il monitoraggio

Sistema Disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare (richiamata dal Decreto all'articolo 9, comma 2, lett. *e*) idoneo a sanzionare le violazioni delle norme del Codice Etico, del Modello Organizzativo e delle procedure di riferimento è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di eventuali procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di regole e di norme di comportamento autonomamente adottate dall'Associazione Loïc Francis-Lee.

1. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello Organizzativo;
- mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure

Le sanzioni applicabili ai detti lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori:

- **Richiamo verbale o scritto** (secondo la gravità) Incorre in questa sanzione il lavoratore che agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso
- **Multa fino all'importo di quattro ore di retribuzione**
Incorre in questa sanzione il lavoratore che, PIÙ VOLTE, agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.
- **Sospensione dal lavoro fino a quattro giorni**
Incorre in questa sanzione il lavoratore che, violando le regole contenute nel presente Modello ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, ARRECHI UN DANNO a **Associazione Loïc Francis-Lee** ovvero la esponga al rischio di applicazione delle misure previste dal D.Lgs. n.231/2001.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- **Licenziamento**

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività a rischio, adottati, in violazione delle regole contenute nel presente Modello, condotte che determinino l'applicazione, a carico della **Associazione Loïc Francis-Lee** delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n.231/2001.

I contenuti del presente paragrafo sono stabilmente affissi in luoghi dell'azienda accessibili a tutti lavoratori dipendenti.

2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di “dirigenti”, vale quanto previsto dal “CCN per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi stipulato tra Confservizi e Feder Manager”. Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza, fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto Contratto Collettivo.

3. Misure nei confronti di Amministratori

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti del/degli amministratore/i resosi/resisi inadempiente/i:

- all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3 del codice civile;
- alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi.

4. Misure nei confronti dei Sindaci

Qualora alla responsabilità degli amministratori (vedi paragrafo precedente) si accompagni la responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 cc, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà alla convocazione dell'assemblea dei soci onde riferire e rendere edotti costoro delle inadempienze rilevate. I contenuti del presente paragrafo sono stabilmente affissi in luoghi dell'azienda accessibili a tutti i lavoratori dipendenti.

5. Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori

Per quanto riguarda i collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con **Associazione Loïc Francis-Lee**, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega, l'inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico.

6. Costruzione sistema di controlli

Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”. Le attività precedentemente descritte si sono completate con una valutazione del sistema di controlli preventivi esistente e con il suo adeguamento quando si è rilevato necessario, o con una sua costruzione quando l'azienda ne era sprovvista.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un “livello accettabile”

ALLEGATO A

I reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Gli articoli 24-25 del D.Lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Né il Decreto legislativo e neppure il Codice forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; vi è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

I. I reati art. 24

L’art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall’essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell’ente comporta l’irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l’ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all’ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati – e purché ricorrano le condizioni indicate all’art. 13 – è prevista, nei confronti dell’ente, l’applicazione delle sole sanzioni interdittive consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell’eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell’art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e interdittive irrogate all’ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell’ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento

Le singole fattispecie

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [6 bis]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. [6 ter]
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. [6 quater]
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Note:

[6] Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

[6 bis] Rubrica così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[6 ter] Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[6 quater] Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati [7]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. [8]
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. [8 bis]
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Note:

[7] Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

[8] Il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).

[8 bis] Comma così modificato dall' art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata [9]

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Note:

[9] Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Truffa (art. 640 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 e euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

II. I reati art. 25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi – al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati così detti “propri”, che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, dunque, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata – “agli effetti della legge penale” – dagli artt. 357 e 358 c.p.

Come è noto, con la riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ad opera della legge n. 86/1990, si è consacrata a livello normativo la c.d. concezione oggettivo funzionale in tema di qualifiche soggettive, svincolandole da qualunque valutazione in rapporto al legame del soggetto con lo Stato o con altro ente pubblico. Pertanto, per poter pervenire ad una corretta qualificazione della funzione o del servizio svolti, è necessario riferirsi esclusivamente alla natura dell'attività (o del segmento di attività) concretamente esercitata, attraverso l'analisi del regime giuridico cui è sottoposta, ben potendo un soggetto privato (o alle dipendenze di un ente privato) rivestire una qualifica pubblicistica nello svolgimento di talune attività.

A norma dell'art. 357, 1° comma c.p., infatti, “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Non ponendosi questioni interpretative quanto alla individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio. Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico e atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione e il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la ASL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricoveri e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla ASL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASL;
- il componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formarne le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;

Le singole fattispecie

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [10]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli *articoli 318, 321, 322*, commi primo e terzo, e *346-bis del codice penale*, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [17] [12] [13]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [14]

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. [15]

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. [16]

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio [18]

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Le attività a rischio reato nella PA si riferiscono a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") dell'**Associazione** per le attività svolte nelle "aree a rischio", nonché da Collaboratori Esterni e Partner (di seguito definiti tutti come "Destinatari").

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta uniformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Prevedendo l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta ed a carico dei Collaboratori Esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari ovvero accettare elargizioni in denaro;
- b) distribuire ovvero accettare omaggi e regali qualora gli stessi eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero siano rivolti ad acquisire o garantire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio alla società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le eventuali verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero farsi accordare altri vantaggi che possano determinare le stesse conseguenze di cui al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari ovvero accettare dichiarazioni palesemente non veritiere al fine di favorire l'elargizione di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui le medesime erano destinate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio vengono gestiti dai Responsabili interni interessati, i quali saranno tenuti ad informare l'Amministrazione sull'attività svolta;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati;
- nessun corrispettivo dovrà essere pagato in contanti né tanto meno in natura, fatte salve le eventuali eccezioni espressamente individuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e controllo su adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attività (es.: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti o altre erogazioni pubbliche) devono porre particolare attenzione nell'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni ritenute irregolari.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggior tutela poste in essere per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio.

Aree a rischio

I reati presi in esame riguardano l'instaurazione e la gestione di rapporti con la PA.

I processi aziendali potenzialmente interessati sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- attività relativa all'ottenimento di accreditamenti e/o autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;
- gestione delle verifiche da parte di personale appartenente ad organi di controllo della PA;
- gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
- ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze;

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- procedure istruttorie e simili con l’Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia di ambiente, sicurezza e sanità;
- ottenimento di contributi e finanziamenti, ad esempio, per attività formativa.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati contro la Pubblica Amministrazione:

1. FATTURAZIONE
2. ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO
3. ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA AZIENDALE
4. RAPPORTI CON REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI
5. ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
6. RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

Disposizioni e principi specifici

Delle attività svolte nelle aree considerate “a rischio” è necessario garantire l’“evidenza”: in ogni momento, dovrà essere possibile identificare i soggetti intervenuti nelle fasi che caratterizzano le operazioni e le modalità seguite per il perfezionamento del processo decisionale.

La responsabilità dell’attività svolta nelle aree considerate “a rischio” è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, i quali:

- sono i soggetti referenti e responsabili delle operazioni effettuate nell’ambito delle “attività a rischio”;
- sono responsabili dei rapporti con la P.A.

L’“evidenza” potrà essere garantita anche per il tramite di idonee registrazioni informatiche.

I responsabili così individuati saranno tenuti:

- a) ad assicurare pronta informativa all’OdV relativamente alle nuove operazioni o tipologia di operazioni “a rischio” intraprese ovvero a nuove “aree a rischio” rispetto a quelle già individuate;
- b) a garantire all’OdV l’accessibilità a tutti i documenti riguardanti le singole operazioni effettuate nell’ambito delle aree di attività definite “a rischio”;
- c) ad informare l’OdV sulla chiusura delle singole operazioni “a rischio” ovvero sulla cessazione dell’attività in aree considerate “a rischio”;
- d) ad assicurare al personale la formazione ritenuta necessaria per una corretta operatività nell’ambito delle aree “a rischio” ed un adeguato livello informativo sui rischi ai quali la medesima è soggetta.

Nei casi in cui dovessero intervenire, per il perfezionamento dell’operazione “a rischio”, Partner ovvero Collaboratori Esterni, i responsabili dovranno richiedere che venga rilasciata per iscritto una dichiarazione dalla quale dovrà risultare che gli stessi Collaboratori Esterni e/o Partner

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- si impegnano ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge

1. FATTURAZIONE

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

2. ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO

In materia di finanziamenti pubblici richiesti dalla **Associazione Loïc Francis-Lee**, chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

L'Amministratore individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa. Infine, la pratica deve essere presentata all'Amministratore quale organo deputato al riesame finale e a formale sottoscrizione. In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

L'Associazione deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenute. Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione all'Amministratore e all'Odv.

3. ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi.

È vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore

4. RAPPORTI CON REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI

Il **Rappresentante Legale** dell'**Associazione** o persona dallo stesso formalmente delegata, tiene i rapporti con i funzionari dell'**Assessorato Regionale alla Sanità** e con le **autorità e i funzionari comunali**, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali l'Associazione venga in rapporto.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'Odv. È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali l'Associazione abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita perizia di un esperto che attesti la corrispondenza del valore dei contratti con quelli di mercato.

5. ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

È vietata l'assunzione di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale da cui sia derivato un vantaggio per la Società.

Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per l'Associazione

6. RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

III. I reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-ter del Decreto. L'art. 25 ter del decreto prende in considerazione la gran parte dei reati societari, così come di recente riformulati dal d. lgs. n. 61/2002, contenuti nel titolo XI del libro V del codice civile. Gli stessi, per maggiore chiarezza, sono stati raggruppati in cinque differenti categorie.

Le singole fattispecie

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

“1. Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.

- **Omessa comunicazione del conflitto d’interessi** (art. 2629 bis c.c.)

“1. L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

- **Illecita influenza sulla assemblea** (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tutela penale contro le frodi

- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- **Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

“1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, intenzionalmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58”.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti “Destinatari”).

L’obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle “aree a rischio”, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta;

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni semestrali, ecc.);
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Associazione.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati societari:

1. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
2. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
3. DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
4. DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale – e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale e di altre comunicazioni ufficiali – dovrà essere sempre sotto controllo la tempistica concernente la predisposizione delle comunicazioni medesime e dovranno essere assicurati:

- › la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni;
- › l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti.

Con riferimento all'attività di redazione del bilancio e di eventuali altri documenti informativi contabili, dovrà essere assicurato lo svolgimento di un'adeguata attività formativa ed informativa rivolta al personale dipendente (ed in particolare ai neo assunti) ed avente ad oggetto le principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili.

1. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Il **bilancio** deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. I soggetti preposti alla formazione del bilancio, e altri prospetti contabili, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'Odv può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti ai responsabili della bozza di bilancio.

2. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

L'Amministratore deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo agli organi e soggetti interni preposti a tali funzioni, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

3. DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'Odv.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

4. DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

IV. I reati in tema di salute e di sicurezza sul lavoro

L'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9 della l. n.123/2007 e di recente riformulato dal d.lgs.n.81/08) prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p.: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso **l'Associazione Loïc Francis-Lee** finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

L'Associazione Loïc, infatti, è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

L'Associazione Loïc in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai singoli lavoratori, tenendo conto delle specifiche attribuzioni e competenze;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti e per assumere le loro responsabilità in materia, favorendo il coinvolgimento e la consultazione anche attraverso i loro rappresentanti.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico *ex* D.lgs. 81/08 – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature che determinino la situazione di pericolo.

Sull'imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

Le singole fattispecie

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

- **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

L'Associazione Loïc Francis-Lee – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – ha puntualmente e costantemente adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.lgs. 626/1994, nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino alla recente introduzione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per l'Associazione a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, **l'Associazione** si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

L'Associazione Loic ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti. Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto la figura del datore di lavoro, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Aree a rischio

L'adozione e l'attuazione efficace del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 necessita di un'attività di *valutazione dei rischi* preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati. Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le stesse linee guida evidenziano l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali. Inoltre per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, sulla base delle già citate Linee Guida ed in ragione della già evidenziata natura integrata dell'organizzazione interna per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro in essere presso la società, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, al fine di predisporre la presente Sezione, **l'Associazione Loic** ha preso in considerazione, verificandone l'idoneità e completezza, il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Attività di prevenzione e monitoraggio dell'OdV

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto che impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all'art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi;
- Il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza;
- Le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con cadenza annuale è inoltre previsto l'invio all'OdV dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi Ambientali e dei sopralluoghi negli Uffici ed i dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella Associazione.

Dal punto organizzativo, verrà fornito all'OdV ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ivi comprese anche quelle inerenti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la Società.

L'OdV deve inoltre essere informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

L'OdV, deve comunicare alla Amministrazione, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

V. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il D.lgs 231/07 ha introdotto nel corpo del D.lgs 231/01 l'art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

L'intento del legislatore è quello di reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, di beni o di utilità provenienti dalla commissione di delitti.

Le singole fattispecie

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

- **Riciclaggio** (art. 648 - bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 – ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti “Destinatari”).

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Aree a rischio

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono le seguenti:

1. ATTIVITÀ DI TESORERIA
2. RAPPORTI COMMERCIALI

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

1. ATTIVITÀ DI TESORERIA

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

L'Associazione Loïc deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

2. RAPPORTI COMMERCIALI

Si fa obbligo di procedere ad un'adeguata identificazione dei fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione.

Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- b) con riferimento alle attività di cassa, l'OdV provvede a:
 - o monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
 - o esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

VI. I reati contro la personalità individuale

In riferimento alle ipotesi di reato contro la personalità individuale per le quali scatta la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'artt. 24 quater e 25 quinquies, in questa sezione del Modello si intende fornire una breve descrizione dei suddetti reati.

Il testo integrale degli articoli del Codice Penale è allegato al modello organizzativo.

Le singole fattispecie

- *Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)*

Consiste nella lesione dello status libertatis di una persona cioè nel sottoporre qualcuno al proprio potere di disposizione.

- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*

Consiste nell'induzione come influenza psicologica nello favoreggiamento e nello sfruttamento del minore traendo profitto dall'attività di prostituzione minorile.

Costituisce più grave reato il compimento di atti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità.

- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Consiste nello sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico o per il commercio del materiale stesso. Viene punita anche la distribuzione, divulgazione o pubblicità anche in via telematica, o cessione anche a titolo gratuito del materiale, o divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale del minore.

- **Detenzione materiale pornografico** (art. 600-quater c.p.)

Consiste nel procurarsi o detenere consapevolmente materiale pornografico prodotto dallo sfruttamento dei minori

- **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinques c.p.)

Consiste nell'organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

- **Tratta di persone** (art. 601 c.p.)

Consiste nel commercio di schiavi o di minori. Il reato è aggravato se avviene ai fini della prostituzione o al prelievo di organi.

- **Acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.)

Consiste nei singoli fatti di acquisto o vendita di schiavi

Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati contro la personalità individuale.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta;

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati contro la personalità individuale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituir di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Associazione Loic Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito dell'Associazione Loic Francis-Lee.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici **all'Associazione Loic**, (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ad reati contro la personalità individuale:

- ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
- RAPPORTI CON I CLIENTI

Comunque, si ritiene inesistente il rischio per la Società considerando l'attività svolta.

Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

- ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

È fatto obbligo al Responsabile Amministrativo di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare il verificarsi di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.

- RAPPORTI CON I CLIENTI

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno della **Associazione Loic Francis-Lee** è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma.

Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- b) monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

c) esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

VII. I reati di criminalità informatica

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n°48 ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo nel corpo del D.lgs n. 231/01 l'art. 24-bis, rubricato: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione. E' stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

In linea generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito necessario della commissione posta in essere nell'interesse o a vantaggio della Società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa.

Le singole fattispecie

- **Falsità nei documenti informatici** (art. 491 bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento di dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio”.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615 quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater”.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615 quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 quinquies c.p.)

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater”.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635 quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art.640 quinquies c.p.)

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

GESTIONE DATABASE

L’**Associazione** verifica, tramite idonea documentazione, l’identità dei soggetti ai quali consente l’accesso ai propri *database* ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all’accesso.

L’**Associazione** custodisce copia della suddetta documentazione per l’intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse. L’autorizzazione all’accesso viene revocata contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale.

E’ fatto salvo il diritto del titolare dell’informazione di richiederne formalmente l’integrazione, la cancellazione, o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione l’**Associazione** consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all’interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

È fatto divieto a tutto il personale dipendente, agli amministratori, e al personale:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell’ente al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Istruzioni e verifiche dell’OdV

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di criminalità informatica sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle attività “a rischio”;
- b) con riferimento alle attività di gestione di database, l’OdV provvede a:
 - monitorare l’efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

VIII. I Reati ambientali

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Il legislatore comunitario ha elaborato principi importanti in materia di tutela penale dell'ambiente, recepiti dall'ordinamento italiano con l'introduzione dell'art. 25 undecies che ha introdotto (dal d.lgs. n. 121/1) i c.d. Reati Ambientali all'interno della disciplina del Decreto trattati dalla presente Parte Speciale

Le singole fattispecie:

- ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

- ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)***

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

** Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***D.Lgs. 152/06, art. 137 - Sanzioni penali***

- *Comma 2*

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

- *Comma 3*

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

○ *Comma 5*

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

○ *Comma 11*

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

○ *Comma 13*

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,

alvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

● **D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

○ *Comma 1*

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

o **Comma 3**

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

o **Comma 5**

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

o **Comma 6, primo periodo**

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

• **D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti**

o **Comma 1**

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1000 euro a 26.000 euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

○ *Comma 2*

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari***

○ *Comma 4, secondo periodo*

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti***

○ *Comma 1*

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- ***D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti***

○ *Comma 1*

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta,

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

○ *Comma 2*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

- **D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti**

○ *Comma 6*

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

○ *Comma 7, secondo e terzo periodo*

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

○ *Comma 8*

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

- **D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni**

- *Comma 5*

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- **L. 150/92, art. 1**

- *Comma 1*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali,*
- *offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

• **L. 150/92, art. 2**

○ *Commi 1 e 2*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da 10.000,00 a 100.000,00 Euro. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

- **L. 150/92, art. 6**

- Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

- **L. 150/92, art. 3-bis**

- Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

- **L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

- Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso

Associazione Loïc Francis-Lee	Modello Organizzativo e Gestionale – D.Lgs. 231/01	MOG Rev. 4 Emesso il
----------------------------------	---	--------------------------------

in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- **D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Aree a rischio

In sede di mappatura è stata identificata l'attività SMALTIMENTO RIFIUTI a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati di criminalità informatica.

- SMALTIMENTO RIFIUTI

Dall'analisi effettuata sulla documentazione raccolta, si rileva che l'Associazione Loic, in merito allo smaltimento dei rifiuti, ha stipulato convenzioni per la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con una società debitamente e regolarmente iscritte all'Albo Gestori Rifiuti.